



SENT- 223/2024

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Anna Bombino Consigliere

Quirino Lorelli Consigliere

Antonio Palazzo Consigliere

Carola Corrado Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **59217** del registro di segreteria, proposto **dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti:

Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B - posta elettronica certificata avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it);

Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K - posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);

Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O - posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T - posta

elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it);

Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U - posta elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it);

come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S.;

- appellante-

contro

xx, rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Davide Tempesta (davide.tempesta@pec.avvocat.it);

-appellato-

avverso e per la riforma

della sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia in composizione monocratica n. 32/2021, pubblicata il 2 febbraio 2021 e non notificata ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza dell'11 settembre 2024, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Presidente Tammaro Maiello nonché l'avv. Segio Preden per l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.).

FATTO

1. Ricorso in primo grado.

Con ricorso in primo grado il sig. **xx**, ex militare con diritto a trattamento pensionistico di anzianità e titolare di

pensione liquidata con il sistema di calcolo misto ossia *“retributivo per le anzianità maturate fino al 31. 12.1995”* (calcolate ex D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), e *“contributivo per le anzianità maturate a partire dal 01.01.1996”* (calcolate ex legge 08.08.1995, n. 335) lamenta che l’INPS, nel liquidare il trattamento pensionistico, non abbia applicato, per la determinazione della quota di pensione regolata dal sistema retributivo, l'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54, comma 1 del DPR n. 1092/1973 nel caso del militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile alla data del 31.12.1995.

2. Memoria di primo grado dell’INPS.

Ad avviso dell'I.N.P.S., l'aliquota del 44% prevista ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 è applicabile esclusivamente al personale militare che all'atto della cessazione dal servizio possa vantare un'anzianità totale contributiva non minore di 15 anni e non superiore a 20 anni.

Per il personale con anzianità superiore a 20 anni, collocato a riposo dopo l'entrata in vigore della legge n. 335/1995, l'applicazione dell'art. 54 non sarebbe più consentita, attesi i nuovi criteri di calcolo delle pensioni, valevoli per tutti i dipendenti pubblici.

Nei casi di cessazioni che intervengano oltre il ventesimo anno di servizio, come nel caso di specie, le aliquote di rendimento del periodo tra i 15 e i 20 anni debbono, pertanto, ritenersi, secondo l'Istituto resistente, quelle ordinarie del 35% per i primi 15 anni, con un incremento annuo dell’1,8% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

3. La sentenza della Corte dei conti sezione Giurisdizionale per la sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n.32/2021

Il giudice monocratico, con sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia n.32/2021, nel richiamare la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in parziale accoglimento del ricorso ha:

dichiarato sussistente il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, determinando la quota calcolata con il sistema retributivo tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, e con l'applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, pari al 2,44% annuo.

Sui maggiori ratei, spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione, è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione fino al soddisfo. Spese compensate

4. Atto di appello dell'INPS.

Con atto di appello del 12.08.2021 l'INPS ha impugnato la sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Giurisdizionale per la Regione Lombardia n.32/2021 con un unico motivo di gravame.

Violazione dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L' INPS lamenta che la Sezione regionale ha dichiarato il diritto di controparte al ricalcolo del trattamento mediante l'applicazione, sulla quota liquidata con il sistema retributivo, del coefficiente pari al 2,44% per ogni anno di servizio utile fino al 31 dicembre 1995.

Con sentenza n. 1/2021 le Sezioni Riunite hanno risolto la ridetta questione affermando che *“la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un 'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995”*.

Nel caso di specie è pacifico che l'appellato al 31 dicembre 1995 non aveva maturato 15 anni di servizio, per cui non avrebbe maturato il coefficiente di rendimento del 44%, nemmeno se fosse cessato dal servizio a quella data.

Pertanto, viene meno il presupposto sul quale si fonda il principio stabilito dalle Sezioni Riunite.

Appare palese che l'individuazione della ripetuta aliquota di accrescimento annuale del 2,44%, che costituisce l'approdo delle attente argomentazioni illustrate nella più volte citata sentenza n. 1/2021, sovviene proprio all' esigenza di apprestare un'alternativa all' applicazione dell'aliquota unitaria del 44% a fronte di liquidazioni di quote retributive commisurate ad anzianità comprese nella forbice 15-18 anni.

Tale esigenza discende dunque dalla constatata assenza, nella trama dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, dell'espressa previsione di un coefficiente di accrescimento annuale riferito al segmento fra i 15 ed i 20 anni di servizio.

La necessità di ricavare in via interpretativa un coefficiente di accrescimento annuale si pone solo ove la legge non ne indichi uno; e quanto accade dunque per il segmento 15-20 anni, in relazione al quale la norma ha previsto solo un'aliquota globale da applicare, per intero, al periodo pluriennale.

Senonché tale necessità non si pone in relazione al segmento compreso entro i 15 anni, in relazione al quale il legislatore ha difatti apprestato un'apposita scala di accrescimento annuale, così dunque individuando ex professo uno specifico coefficiente di rendimento, la cui puntuale previsione all'evidenza preclude la possibilità di estendere, in via analogica o comunque di interpretazione, l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuale.

La disposizione alla quale si allude è l'articolo 54, comma 9, del d.P.R. n. 1092/1973, che così stabilisce: *«per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell 'art. 52, la pensione è pari al 2,2, per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile».*

In base a tale norma sino al quindicesimo anno di servizio (quindici anni, infatti, è l'anzianità di cui all'art. 52, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973), la percentuale annua di accrescimento della pensione è pari al 2,2% ovvero il coefficiente da applicare nel calcolo delle quote retributive inferiori ai 15 anni di anzianità contributiva.

4.1 Richieste del legale dell'appellante.

Pertanto, l'avvocato dell'INPS chiede l'accoglimento dell'appello.

5.Rinvio dell'udienza dell'8.11.2023 al 12.4.2024.

Come si evince dal relativo estratto del verbale di udienza dell' 8.11.2023
“il Presidente, sentito il Collegio e rilevata l'omessa notifica del decreto di fissazione udienza alla controparte, ai sensi dell'art. 182 c.g.c. ha disposto il rinvio della discussione del giudizio iscritto al n. 59217 all'udienza del 12 aprile 2024 ore 10.00, con onere per la Segreteria di comunicare l'estratto del presente verbale all'INPS, affinché provveda a notificarlo alla controparte nel rispetto di 60 giorni liberi prima dell'udienza di discussione. Termine utile e documenti in segreteria: 20 giorni”.

6.Rinvio all'udienza del 12.4.2024 all'11.9.2024.

Successivamente, come risulta dal relativo estratto del verbale di udienza del 12 aprile 2024:

“Il Presidente, sentito il Collegio e rilevata l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza e dell'estratto a verbale dell'udienza dell'8 novembre 2023 a controparte, dispone il rinvio della discussione del giudizio, iscritto al n. 59217 del registro di segreteria ed al n. 2 del ruolo odierno, all'udienza dell'11 settembre 2024 ore 10:00, ai sensi dell'art 182 c.g.c., onerando la Segreteria di comunicare l'estratto del presente verbale all'INPS affinché lo notifichi alla controparte nel rispetto di 60 giorni liberi prima dell'udienza di discussione. Termine utile e documenti in segreteria: 20 giorni”.

7. All'odierna udienza, non costituitosi il sig.

xx, parte appellata, il legale dell'INPS ha chiesto l'accoglimento dell'appello.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e va respinto.

2. La questione controversa concerne il computo della quota retributiva della pensione per i militari che sono cessati dal servizio con un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità di servizio inferiore ai 18 anni.

Invero, come confermato dall' INPS, il sig., ex militare con diritto a trattamento pensionistico di anzianità

e titolare di pensione liquidata con il sistema di calcolo misto ossia

"retributivo per le anzianità maturate fino al 31. 12.1995" (calcolate ex D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), e *"contributivo per le anzianità maturate a partire dal 01.01.1996"* (calcolate ex legge 08.08.1995, n. 335) al 31.12.1995 aveva maturato un'anzianità inferiore ai 15 anni.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr., art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

Invero, il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all'ultima retribuzione in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni 10 o più (cfr., art. 7, legge n. 503/1992) in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1995.

3. I diversi orientamenti applicativi dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

L'art. 54 del D.P.R. n.1092/1973 stabilisce ai primi due commi che:

1. "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo".

In ordine all'applicazione del primo comma dell'art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 e che a tale data avevano un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni si sono contrapposti due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, richiamato dall'INPS, tale norma e, quindi, l'aliquota del 44% sarebbero state applicabili soltanto ai militari cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio, la cui pensione fosse stata calcolata unicamente con il sistema retributivo.

La giurisprudenza prevalente ha valorizzato la previsione del comma 2 dell'art.54, riferita ai militari con un'anzianità di servizio superiore ai venti anni, per dedurre che la disposizione del comma 1 non sia riferita soltanto a coloro che cessino dal servizio con un'anzianità di servizio compresa tra i quindici e i venti anni di anzianità, ma valga a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

4. Le sentenze n.1 e n.12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

La complessa materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in due pronunce depositate nel 2021.

In un primo tempo, le Sezioni riunite della Corte dei conti sono state chiamate a decidere in ordine alla seguente questione di massima: *“se il beneficio previsto dall'articolo 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni”*.

In altri termini se la *“quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba:*

▮ *essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto articolo 54;*

▮ *oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”*.

5. La sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Con la prima sentenza n. 1/2021/QM del 4.1.2021, le Sezioni Riunite hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”*.

In relazione all'ambito di operatività della normativa di cui si tratta, le Sezioni riunite hanno inoltre ritenuto che:

“l'articolo 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento e in particolare non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato articolo 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995 del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio”.

Quanto all'individuazione dell'aliquota di rendimento, la regola in concreto applicabile al collocamento in quiescenza secondo il sistema retributivo, è quella del: *“coefficiente massimo dell'80% espressamente previsto dal legislatore all'articolo 54, comma 7, che determina l'attribuzione del coefficiente del 44% al primo segmento ventennale determinato dall'ovvio calcolo $2,20\% \text{ all'anno} \times 20 \text{ anni} = 44\%$.”* (sent. SS.RR. 1/QM/2021, citata).

Tuttavia, tale sentenza escludeva l'applicazione di tale coefficiente coloro i quali avevano maturato **un'anzianità inferiore ai quindici anni alla data del 31.12.1995**, creando di fatto una disparità di trattamento.

Infatti, nella richiamata sentenza n.1/QM/2021 si precisava che: *“l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.*

6. La sentenza n.12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Con la seconda sentenza n.12/2021/QM/, depositata il 9 settembre 2021, le stesse Sezioni riunite hanno definitivamente chiarito che tale aliquota,

trova applicazione anche nei confronti di coloro i quali abbiano maturato un'anzianità inferiore ai quindici anni alla data del 31.12.1995, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni centrali di questa Corte.

Con tale ultima pronuncia è stato affermato il seguente principio di diritto:

“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione 8 dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

7. Esito del giudizio

In applicazione dei richiamati principi l'appello dell'INPS va respinto con conferma dell'impugnata sentenza della Corte dei conti della Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia n.32/2021 e relative statuizioni a favore dell'ex militare xx.

15. Regime delle spese

Quanto alle spese di lite, il Collegio dispone la compensazione delle spese tenuto conto all'intervenuto mutamento della giurisprudenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello, definitivamente pronunciando, come in motivazione

RESPINGE L'APPELLO

dell'INPS e per l'effetto,

CONFERMA

la sentenza della Corte dei conti della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia in composizione monocratica n. 32/2021, pubblicata il 2 febbraio 2021 nonché le relative statuizioni a favore del sig.:

“il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, determinando la quota calcolata con il sistema retributivo tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, e con l'applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, pari al 2,44% annuo.

Sui maggiori ratei, spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione, è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione fino al soddisfo. Spese compensate”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

16/09/2024

Depositata in Segreteria

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 16/09/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente